

15 giugno 2008

Il commento

Aumentare i «filtri» per tutelare la privacy

Non serve ridurre l'area dei reati interessati, meglio disciplinare con più rigore i meccanismi di controllo

Preannunciato dal presidente Berlusconi sulla base di un intento rigidamente limitativo dell'area di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche (nel senso di circoscriverle ai soli reati di criminalità mafiosa e terroristica), il disegno di legge varato venerdì si è per fortuna discostato da una prospettiva tanto paradossale, estendendo tale area ad una più ampia gamma di delitti comuni, ivi compresa la maggior parte di quelli contro la pubblica amministrazione (tra cui la corruzione). Ciò non toglie che l'elenco risulti ancora troppo ristretto, perché a quanto pare ne sono rimasti esclusi anche reati di notevole gravità (dalla rapina all'estorsione, dalla bancarotta fraudolenta all'associazione per delinquere, allo sfruttamento della prostituzione eccetera), per alcuni dei quali, anzi, le intercettazioni sono previste da una esplicita direttiva del consiglio dell'Ue (tali i reati di insider trading e di manipolazione del mercato).

La realtà è che, se esiste davvero un fenomeno di eccesso quantitativo nel ricorso alle intercettazioni telefoniche, esso va affrontato non già riducendo l'area dei reati per i quali è consentito questo fondamentale strumento investigativo, bensì semmai disciplinando con maggior rigore i meccanismi di controllo circa il suo impiego in concreto, che la legge ammette solo quando risulti indispensabile per proseguire le indagini, purché si sia già in presenza di «gravi indizi di reato». Dunque, in sintesi, non per scoprire se dei reati siano stati commessi (questo è il presupposto delle intercettazioni), ma per accertare chi li abbia commessi o per raccogliere più robusti elementi a carico degli indiziati. In questa ottica, per esempio, potrebbe avere un impatto positivo la proposta che la competenza ad autorizzare le intercettazioni (ma perché mai anche l'acquisizione dei tabulati?), a seguito di richiesta del pm, venga attribuita, anziché ad un singolo giudice, al tribunale collegiale, pur non potendosi ignorare le complicazioni organizzative derivanti da una simile scelta (e fermo restando il potere del pm di provvedere di sua iniziativa nei casi di urgenza).

Il nodo più delicato dell'intera questione è, comunque, quello concernente la tutela della privacy delle persone coinvolte nelle intercettazioni, soprattutto di quelle estranee all'oggetto delle indagini. E, sul punto, davvero bisogna intervenire, di fronte alla innegabile anomalia costituita dalla pubblicazione pressoché indiscriminata di conversazioni intercettate, anche se obiettivamente irrilevanti nel procedimento in corso. Una anomalia gravida di conseguenze dannose per molte persone «terze» rispetto alla vicenda giudiziaria, che viene oggi favorita dalla assenza nel sistema processuale di adeguati congegni selettivi, prima del deposito a disposizione delle parti dell'intero complesso delle intercettazioni eseguite. Per ovviare a queste patologie il progetto governativo non ha trovato di meglio che estendere a dismisura l'area del divieto di pubblicazione degli atti di indagine (non solo delle intercettazioni, dunque), anche se non più segreti, fino alla conclusione della fase preliminare, prevedendo al riguardo pesanti sanzioni detentive: non solo, come è giusto, per i magistrati che rivelino atti ancora segreti, ma altresì per i giornalisti che violino il suddetto divieto, pubblicando anche soltanto il contenuto delle intercettazioni prima di quel termine. Il che comporterebbe, però, una grave—perché troppo generalizzata—limitazione del diritto di cronaca, come pure del diritto dei cittadini ad essere informati sulle vicende delle inchieste penali.

Per tutelare la riservatezza delle persone coinvolte nelle intercettazioni rispetto a fatti o circostanze estranei alle indagini, sarebbe allora molto preferibile se (sulla scia del progetto Mastella, già approvato dalla Camera nell'aprile 2007) si istituisse all'interno del processo un sistema di appositi filtri, allo scopo di impedire che le suddette intercettazioni irrilevanti venissero depositate, ed imponendo anzi al pm di conservarle sotto il vincolo del segreto in un apposito «archivio riservato», salva la facoltà dei difensori di accedervi per esigenze difensive. Dopodiché, una volta così nettamente definito il confine tra le intercettazioni da mantenersi «segrete » e quelle ormai non più segrete (in quanto ritenute rilevanti ai fini processuali), sarebbe davvero giusto punire con adeguato rigore la pubblicazione delle prime, ma non anche delle seconde, a tutela della privacy individuale.

Vittorio Grevi